



MODELLO 231
(include il Codice Etico)

Approvato dal Consiglio Direttivo del Cepav Due

il 14 Aprile 2022

INDICE

CAPITOLO 1.....	4
MODELLO 231	4
1.1. Cepav Due S.p.A	4
1.1.1 Salute Sicurezza e Ambiente	7
1.2. Introduzione al D.lgs. 231 del 2001	8
1.3. I reati presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001	9
1.5. Destinatari del Modello 231	12
1.6. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle Società Controllate, società partecipate, consorzi e <i>joint venture</i>	12
1.6.1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle Società Controllate	12
2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo delle società partecipate, consorzi e <i>joint venture</i>	13
CAPITOLO 2	14
METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI	14
2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno	14
CAPITOLO 3	16
ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
3.1. Organismo di Vigilanza di Cepav Due	16
3.1.1. Collegialità.....	16
3.1.2. Composizione e nomina.....	16
3.1.3. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza	18
3.2. Flussi informativi.....	19
3.2.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario e gli organi di governo e controllo societario	19
3.2.2. Informative obbligatorie verso l'Organismo di Vigilanza.....	20
3.2.3. Segnalazioni.....	21
3.3. Informative relative alle Società Controllate.....	22
3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni	23
CAPITOLO 4	24
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	24
4.1. Attività di comunicazione e formazione	24
4.1.1. Comunicazione del Modello 231	24
4.1.2. Formazione del personale di Cepav Due	24
CAPITOLO 5	26
SISTEMA DISCIPLINARE	26
5.1. Funzione del sistema disciplinare	26
5.2. Violazione del Modello 231	26
5.3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai.....	26
5.4. Misure nei confronti dei dirigenti	27
5.5. Misure nei confronti degli Amministratori	28
5.6. Misure nei confronti dei Sindaci	28
CAPITOLO 6	29
PRESIDI DI CONTROLLO	29
6.1. Struttura dei presidi di controllo.....	29
6.2. Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici.....	30
CAPITOLO 7	31

REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231.....	31
7.1. Premessa.....	31
7.2. Criteri di predisposizione del Programma di Recepimento	31
CAPITOLO 8	33
CODICE ETICO CEPAV DUE	33
1. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa	34
2. Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder	35
2.1. Etica, trarenza, correttezza, professionalità	35
2.2. Rapporti con gli azionisti e con il Mercato	36
2.2.1. Valore per gli azionisti, efficienza, trarenza.....	36
2.2.2. Codice di Autodisciplina	37
2.2.3. Informazione societaria	37
2.2.4. Informazioni privilegiate.....	37
2.2.5. Mezzi di informazione	38
2.3. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali.....	38
2.3.1. Autorità e Istituzioni Pubbliche	38
2.3.2. Organizzazioni politiche e sindacali	38
2.3.3. Sviluppo delle Comunità locali	39
2.3.4. Promozione delle attività “non profit”	39
2.4. Rapporti con clienti e fornitori.....	40
2.4.1. Clienti	40
2.4.2. Fornitori e collaboratori esterni.....	40
2.5. Management, dipendenti, collaboratori di Cepav Due	41
2.5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane.....	41
2.5.2. Knowledge Management.....	42
2.5.3. Security aziendale	42
2.5.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro	43
2.5.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo.....	43
3. Strumenti di applicazione del Codice Etico	44
3.1. Sistema di controllo interno	44
3.1.1. Conflitti di interesse	45
3.1.2. Trasparenza delle registrazioni contabili.....	46
3.2. Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica	47
3.3. Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale	47
3.4. Riservatezza	47
3.4.1. Protezione del segreto aziendale	47
3.4.2. Tutela della privacy	48
3.4.3. Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni	49
4. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico.....	49
4.1. Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni	49
4.2. Strutture di riferimento e vigilanza	51
4.2.1. Garante del Codice Etico	51
4.2.2. Team di promozione del Codice	52
4.3. Revisione del Codice	52
4.4. Valore contrattuale del Codice	53

CAPITOLO 1 MODELLO 231

1.1. Consorzio Cepav Due

Il Consorzio Cepav (Consorzio ENI per l'Alta Velocità) Due è costituito, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 C.C., tra contraenti che operano nei settori delle costruzioni, dei servizi, dell'industria impiantistica e precisamente tra:

- SAIPEM S.p.A.
- IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
- ICM S.p.A.

Il Consorzio Cepav Due (di seguito, anche definito come la “**Società**” o “**Cepav Due**” o “**Consorzio**”) nella sua qualità di General Contractor si propone la realizzazione della c.d. tratta ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Verona, oggetto di apposita Convenzione stipulata in data 15 ottobre 1991 con RFI S.p.A. già TAV S.p.A. e degli Atti Integrativi alla Convenzione.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e promuove, cura, coordina, supervisiona ed è responsabile dell'esecuzione delle attività volte alla realizzazione della tratta ferroviaria.

Cepav Due si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance allineato agli standard delle best practice internazionali, idoneo a gestire le situazioni in cui si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile. Per Cepav Due, sostenibilità significa lavorare con la consapevolezza della responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder. Garantire relazioni di collaborazione basate sull'equità con ciascuno di essi è fondamentale per il successo dei progetti in cui la Società è coinvolta. Il modello di sostenibilità di Cepav Due guida tutti i processi aziendali. È orientato all'eccellenza e al conseguimento di obiettivi di lungo termine per prevenire, ridurre e gestire i possibili rischi.

Nel contesto della Società, le funzioni di vigilanza sono affidate al Collegio Sindacale, e quelle di revisione legale alla Società di Revisione iscritta nell'albo speciale tenuto da Consob.

In particolare, Cepav Due presta attenzione al riconoscimento e alla salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, alla tutela del lavoro e alla libertà sindacale, alla tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità, nonché ai valori e ai principi relativi alla trasparenza, all'efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile, in conformità con le organizzazioni e le convenzioni internazionali. Il rispetto per i diritti umani è il fondamento per una crescita inclusiva delle popolazioni e delle regioni, e di conseguenza delle aziende che si sviluppano in esse. Cepav Due contribuisce alla creazione delle condizioni socio-economiche necessarie per un reale godimento dei diritti fondamentali e promuove la crescita professionale e il benessere delle proprie persone locali.

Cepav Due si impegna a promuovere e mantenere un adeguato Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi costituito dall'insieme degli strumenti, strutture organizzative e normative aziendali volti a consentire la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informativa finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, nonché dello Statuto e delle procedure aziendali. La struttura del Sistema di Controllo Interno di Cepav Due è parte integrante del modello organizzativo e gestionale del Cepav Due e coinvolge, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, l'Organismo di Vigilanza, gli organi di controllo, il management e tutto il

personale, ispirandosi ai principi contenuti nel Codice Etico, tenendo conto della normativa applicabile, del Framework di riferimento “CoSO Report” e delle best practice nazionali e internazionali.

I principali rischi industriali identificati, monitorati e, per quanto di seguito specificato, attivamente gestiti da Cepav Due sono i seguenti: - il rischio in ambito salute, sicurezza e ambiente (HSE) derivante dalla possibilità che si verifichino incidenti, malfunzionamenti, guasti, con danni alle persone e all'ambiente e con riflessi sui risultati economico - finanziari; - il rischio Paese nell'attività operativa; - il rischio operativo relativo allo sviluppo di progetti, afferente principalmente i contratti di ingegneria e costruzione in fase esecutiva.

1.1.1 Salute Sicurezza e Ambiente

La sicurezza di tutte le persone coinvolte nelle operazioni di Cepav Due è un obiettivo prioritario costantemente monitorato e garantito nella gestione delle attività della Società attraverso un sistema di gestione HSE.

Cepav Due è inoltre fermamente impegnata nell'ottenere performance da leader nella tutela della Salute Sicurezza e Ambiente (HSE).

Cepav Due, nel riconoscere l'importanza della tutela degli aspetti HSE a tutti i livelli della Società, durante tutte le fasi di sviluppo dei progetti e dei servizi, è fortemente orientata al monitoraggio dei differenti indicatori di performance HSE e riesamina periodicamente i propri obiettivi, al fine di assicurare un miglioramento continuo.

Fermo restando l'impegno al rispetto della legislazione applicabile, delle linee guida e degli standard previsti dalle organizzazioni internazionali (IMO, ISO, OHSAS, etc.), Cepav Due persegue obiettivi specifici per raggiungere la propria visione di Salute e Sicurezza e assicurare un'adeguata gestione delle tematiche ambientali. Tali obiettivi specifici comprendono:

- la continua promozione della cultura per la protezione ambientale e la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la massima attenzione nella gestione del processo di identificazione e valutazione dei rischi in materia di HSE, per assicurare rapide e appropriate misure di mitigazione e controllo in tutte le operazioni, incluse quelle eseguite da fornitori di materiali e di servizi;
- l'adozione di criteri HSE nella selezione e valutazione di fornitori di servizi e di materiali;
- la protezione della salute e della sicurezza del personale e di tutte le persone che potrebbero essere influenzate dall'attività della Società, prendendo in considerazione le attività pianificate ed eseguite e le specifiche criticità connesse alle attività di Cepav Due ;
- lo svolgimento di *due diligence* relativamente a HSE durante le fusioni e le acquisizioni, volte ad individuare gli impatti HSE, esistenti e potenziali, associati a qualsiasi precedente costruzione, infrastruttura, attività passata e/o pratica corrente, incluse le passività potenziali associate con l'inquinamento preesistente; la prevenzione dell'inquinamento e dei potenziali danni ambientali causati dalle proprie attività;
- l'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali.

Cepav Due si impegna a conseguire tali obiettivi:

- assicurando la disponibilità di appropriate risorse umane e finanziarie;
- rafforzando continuamente l'attenzione sulle tematiche di Salute e Sicurezza con il programma "*Leadership in Health and Safety*";
- ribadendo la responsabilità e il diritto di tutti a intervenire per fermare attività per le quali ci sia il dubbio che le condizioni di sicurezza e di salute possano essere

- compromesse e sostenendo attivamente chi effettua tali interventi;
- ribadendo l'importanza del rispetto delle "life saving rules" e garantendo un approccio di tolleranza zero verso qualunque deviazione.

In relazione al principio che la vicinanza alle fonti di rischio e la suddivisione all'interno della Società degli adempimenti e dei ruoli previsti dalla normativa di riferimento possa meglio garantire una valutazione attenta e puntuale dei rischi connessi con l'attività dei lavoratori e quindi predisporre le appropriate misure di tutela atte a prevenirli il Consiglio Direttivo di Cerpav Due ha riconosciuto il ruolo di Datore di Lavoro e Responsabile dell'osservanza/attuazione delle Normative a Tutela della Salute, della Sicurezza, dell'Ambiente e dell'Incolunità Pubblica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08 e della normativa vigente ed applicabile, sotto tutti i profili di gestione e garanzia della tutela della salute, sicurezza, ambiente, incolumità pubblica e security al Direttore del Consorzio.

Al Datore di Lavoro è stato conferito ogni potere e dovere necessario a porre in essere, senza limiti di spesa e con la massima autonomia gestionale, tutti gli interventi ed adempimenti che si rendessero necessari per assicurare che l'attività di competenza venga svolta conformemente alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica e security.

1.2. Introduzione al D.lgs. 231 del 2001

Sulla base della disciplina italiana della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica" contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. n. 231 del 2001"), le società di capitali possono essere ritenute responsabili, e di conseguenza sanzionate in via pecuniaria e/o interdittiva¹, in relazione ai reati tassativamente elencati nel medesimo d.lgs. n. 231 del 2001, commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

In particolare, il d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che l'adozione ed efficace attuazione da parte delle società di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi costituisca un'esimente dalla responsabilità amministrativa.

I principi ispiratori dei modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere rinvenuti nelle linee guida per la costruzione dei modelli ex d.lgs. n. 231 del 2001, predisposte da Confindustria (di seguito, le "Linee Guida").

¹ Il d.lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni: (i) sanzioni amministrative pecuniarie; (ii) sanzioni interdittive; (iii) confisca del prezzo o del profitto del reato; e (iv) pubblicazione della sentenza.

1.3 I reati presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

Ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, gli illeciti che possono determinare la responsabilità amministrativa delle società sono soltanto quelli espressamente previsti dal legislatore e riconducibili alle seguenti categorie di reato:

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25);
- (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-*bis*);
- (iii) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter*);
- (iv) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis*);
- (v) delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis*.1);
- (vi) reati societari (articolo 25-*ter*);
- (vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-*quater*);
- (viii) delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-*quater*.1);
- (ix) delitti contro la personalità individuale (articolo 25-*quinquies*);
- (x) reati di abusi di mercato (articolo 25-*sexies*);
- (xi) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-*septies*);
- (xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-*octies*);
- (xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies*);
- (xiv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies*);
- (xv) reati ambientali (articolo 25-*undecies*);
- (xvi) delitto di impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies*);
- (xvii) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
- (xviii) delitti di razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies*);
- (xix) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-*quaterdecies*);
- (xx) reati tributari (art. 25-*quinquesdecies*);
- (xxi) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*).

L'Allegato 1 al presente Modello 231 contiene l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, unitamente ad una sintetica descrizione delle fattispecie.

1.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cepav Due

Nell'adunanza del 12 Maggio 2005, il Consiglio Direttivo di Cepav Due ha deliberato per la prima volta l'adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, il "**Modello 231**"), finalizzato a prevenire la commissione dei reati sanzionati dal D.lgs. n. 231 del 2001.

Successivamente, il Consiglio Direttivo di Cepav Due, ha approvato gli aggiornamenti del Modello 231 al fine di recepire le innovazioni normative ed i mutamenti organizzativi aziendali di carattere generale.

In particolare, nei successivi aggiornamenti del Modello 231, si è tenuto conto:

- dei cambiamenti organizzativi aziendali di Cepav Due;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello 231, ivi comprese le esperienze provenienti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di *audit* interno;
- dell'evoluzione del quadro normativo, con particolare riferimento alle novità introdotte in materia di tutela del risparmio e dei principi espressi dalle normative inerenti al *Foreign Corrupt Practices Act* e al *UK Bribery Act*
- dell'evoluzione delle Linee Guida.

Il Modello 231 di Cepav Due è suddiviso nei seguenti capitoli:

- "Modello 231" (capitolo 1), contenente una sintetica descrizione del quadro normativo di riferimento, l'individuazione dei destinatari del Modello 231 e la definizione dei principi per l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo
- "Metodologia di analisi dei rischi" (capitolo 2), che illustra la metodologia utilizzata al fine di effettuare la mappatura dei rischi e la valutazione dei presidi di controllo;
- "Organismo di Vigilanza" (capitolo 3), con la nomina e l'attribuzione di funzioni e poteri, nonché la definizione dei flussi informativi da e verso il medesimo;
- "Comunicazione e formazione" (capitolo 4), con la definizione dei principi adottati per la comunicazione del Modello 231 al personale e al mercato, ivi compresa l'adozione di clausole contrattuali nei rapporti con i terzi, nonché per la formazione del personale;
- "Sistema disciplinare" (capitolo 5), con la definizione di sanzioni comminate in caso di violazione del Modello 231;
- "Presidi di controllo" (capitolo 6), con l'indicazione della struttura dei presidi di controllo;
- "Regole per l'aggiornamento del Modello 231" (capitolo 7), con la previsione del programma di recepimento delle innovazioni in occasione di novità legislative, di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore;

- “Codice Etico Cepav Due” (capitolo 8), contenente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei destinatari del Modello 231 (di seguito, il “**Codice Etico**”).

Il Codice Etico forma parte integrante e sostanziale del Modello 231.

Il documento “*Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici*” identifica per ciascun processo aziendale² le attività che la Società ha ritenuto essere a rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, le “**Attività Sensibili**”) e i relativi presidi di controllo finalizzati alla prevenzione di tali reati. Tale documento è comunicato –dal Presidente di Cepav Due alle funzioni di Cepav Due competenti che provvedono all’emanazione dei documenti normativi³ che contengono i presidi di controllo per l’attuazione del Modello 231.

Il Modello 231 è approvato con delibera del Consiglio Direttivo del Cepav Due

Il compito di attuare e aggiornare il Modello 231 è del Presidente del Cepav Due, in virtù dei poteri ad esso conferiti e secondo quanto previsto nello statuto del Cepav Due.

² Per documenti normativi si intende l’insieme di documenti che regolamentano indirizzi, processi e specifiche tematiche/aspetti di interesse aziendale, con l’obiettivo di garantire uniformità di comportamenti, nonché perseguire obiettivi di *compliance*, descrivendo compiti e/o responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nei processi regolamentati, le modalità di gestione e controllo e i flussi di comunicazione.

1.5. Destinatari del Modello 231

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali, al *management* e ai dipendenti di Cepav Due , nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di Cepav Due (di seguito, i “**Destinatari**”).

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura di Cepav Due dei principi e dei contenuti del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza di Cepav Due monitora le iniziative volte a promuovere la comunicazione e la formazione sul Modello 231.

CAPITOLO 2 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno

L'individuazione delle aree aziendali in cui sussiste il rischio di commissione reato è effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali di Cepav Due, identificando le fattispecie di reato del d.lgs. n. 231 del 2001 astrattamente applicabili e rilevanti alla Società e le relative principali modalità di commissione delle stesse.

In particolare, per ciascun processo aziendale ritenuto a rischio:

- (i) sono identificate le Attività Sensibili, ovvero quelle attività che nell'ambito dei processi aziendali sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, valutati come astrattamente rilevanti per la Società;
- (ii) sono definiti i presidi di controllo atti a prevenire la realizzazione dei reati (di seguito, gli "**Standard di Controllo**");
- (iii) sono individuati i referenti aziendali coinvolti nel processo stesso e che, in relazione alle suddette Attività Sensibili, dispongono delle informazioni utili ai fini della valutazione del sistema di controllo interno della Società. Con tali soggetti è quindi effettuata un'analisi comparativa tra il sistema di controllo esistente e i presidi previsti negli Standard di Controllo, documentata in appositi documenti di *risk assessment*, che sono organizzati secondo una logica di processo;
- (iv) è identificato, qualora necessario, un piano di azioni finalizzate ad allineare il sistema di controllo interno ai presidi di controllo previsti dagli Standard di Controllo.

Secondo il documento emanato dal *Committee of Sponsoring Organizations (CoSO)* sotto il titolo di *Internal Control-Integrated Framework (CoSoIC-IF)*⁶, il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali, di attendibilità delle informazioni finanziarie e non, di conformità alle leggi e ai regolamenti e di salvaguardia dei beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo interno, sulla base del CoSO Report, *Internal Control – Integrated Framework*, sono:

Ambiente di controllo:

Riflette gli atteggiamenti e le azioni del "Top Management" con riferimento al controllo interno nell'ambito dell'organizzazione.

⁴ *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), internal control- integrated framework, AICPA, www.coso.org, aggiornato nel mese di maggio 2013.*

L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- integrità e valori etici;
- filosofia e stile gestionale del *Management*;
- struttura organizzativa;
- attribuzione di autorità e responsabilità;
- politiche e pratiche del personale;
- competenze del personale.

Valutazione dei rischi (*Risk Assessment*):

Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Informazione e comunicazione:

Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di reporting, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

Attività di controllo:

Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Monitoraggio:

È il processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni.

Le componenti succitate del sistema di controllo interno sono prese a riferimento per l'analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

L'obiettivo dell'attività di analisi consiste nell'assicurare un efficace ed attuale sistema di identificazione delle Attività Sensibili e degli Standard di Controllo.

CAPITOLO 3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Organismo di Vigilanza di Cepav Due

3.1.1. Collegialità

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231 del 2001 di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*". L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale e dai necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri dell'Organismo, nonché dalle linee di riporto verso il Vertice aziendale attribuite all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è supportato dalle risorse interne del Consorzio.

3.1.2. Composizione e nomina

L'organismo di Vigilanza è composto da tre persone di cui due di nomina Saipem ed una di nomina degli altri Soci.

La durata in carica dei componenti dell'organismo di Vigilanza coincide con quella del Consiglio Direttivo.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, e sue modifiche ed integrazioni, sono approvate con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta del Presidente.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza maturata, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivi personali;

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) le relazioni di parentela, coniugio, convivenza di fatto o affinità entro il quarto grado con componenti del Consiglio Direttivo della Società o di Società Controllate,

nonché con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;

- (ii) i conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con Società Controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- (iii) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su Società Controllate;
- (iv) lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo, ricoperte nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, nonché il ricorrere delle altre circostanze previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (v) il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, fatta salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo;
- (vi) il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- (vii) la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero la sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Non possono, inoltre, ricoprire il ruolo di componenti dell'Organismo di Vigilanza e, qualora nominati, decadono dall'incarico, agli amministratori di Cepav Due o di Società Consorziata.

Costituiscono motivo di sostituzione e conseguente integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione, di ineleggibilità e/o di decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne immediata notizia, mediante comunicazione scritta, agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Presidente per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio Direttivo ai sensi del presente paragrafo.

Il verificarsi di motivi di sostituzione, di ineleggibilità e/o di decadenza a carico di componenti dell'Organismo di Vigilanza non comporterà la decadenza dell'intero organo e il Consiglio Direttivo provvederà, senza indugio, alla sostituzione degli stessi. In casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina ad interim o la revoca dei poteri.

Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato, emessa ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

3.1.3. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- (i) vigilanza sull'effettività del Modello 231 e monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- (ii) disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire comportamenti illeciti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- (iii) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- (iv) promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- (v) approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito, il "**Programma di Vigilanza**"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli sul sistema di controllo interno; coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati; esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- (vi) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali e con gli organismi di vigilanza delle Società Controllate;
- (vii) ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente, per il mezzo delle competenti funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Cepav Due ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita:

- la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere - anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali interne - incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
- la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza. In caso di atti di importo superiore a 100.000 euro, la necessità è comunicata al Presidente di Cepav Due.

3.2. Flussi informativi

3.2.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice Consortile

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le seguenti linee di riporto:

- (i) continuativa, nei confronti del Presidente di Cepav Due, il quale informa il Consiglio Direttivo nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- (ii) semestrale, nei confronti del Collegio Sindacale a tale proposito è predisposto un rapporto semestrale relativa all'attività svolta, con evidenza dell'esito delle attività di vigilanza effettuate e delle eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti registratesi nel periodo; tale rapporto è trasmesso al Presidente di Cepav Due che lo porta a conoscenza del Consiglio Direttivo
- (iii) immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Collegio Sindacale previa informativa al Presidente

3.2.2. Informative obbligatorie verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Cepav Due ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Al riguardo:

- il Presidente, unitamente al responsabile amministrativo incontra l'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, al fine di fornire un'adeguata informativa sulla gestione delle risorse finanziarie;
- la funzione Salute, Sicurezza e Ambiente presenta, su base almeno trimestrale, la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente,
- la funzione legale riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito ai procedimenti giudiziari in corso.

Resta ferma la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di organizzare incontri e di istituire in ogni momento, anche in via periodica, canali informativi dedicati alla trattazione di specifiche tematiche con i responsabili delle competenti funzioni ed unità Consortili, sono stati istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazione e informazioni.

3.2.3. Segnalazioni

Il *management*, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e i *partner* commerciali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

Al fine di agevolare il flusso di segnalazioni, Cepav due ha istituito specifici canali di comunicazione accessibili a tutti i dipendenti di Cepav Due e agli utenti del sito.

I canali di comunicazione adottati garantiscono, unitamente alle modalità di gestione della segnalazione, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'obbligo di comunicazione di cui sopra si applica anche con riferimento a comportamenti non in linea con i principi ed i contenuti del Modello 231 di cui il *management* o i dipendenti di Cepav Due siano venuti a conoscenza attraverso canali di comunicazione diversi da quelli sopra descritti, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato.

L'Organismo di Vigilanza valuta anche le segnalazioni pervenute attraverso canali di comunicazione diversi da quelli sopra descritti.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate con dolo o colpa grave, nonché la previsione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

E' in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e sono inoltre previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Sono stati istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazione e informazioni.

In particolare, le segnalazioni potranno avvenire tramite l'indirizzo mail organismodivigilanza@cepavdue.it.

3.3. Rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Ferma restando l'autonomia del Consorzio rispetto alla società controllante Saipem Spa, dei relativi organismi di vigilanza e degli altri organi analoghi deputati a vigilare sul funzionamento ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, tali organi - nell'ambito di un rapporto di pariteticità con l'Organismo di Vigilanza di Saipem Spa - trasmette a quest'ultimo una relazione semestrale contenente:

- la pianificazione delle attività di vigilanza di propria competenza;
- le eventuali criticità di rilievo riscontrate nella programmazione ed esecuzione di tali attività e le eventuali azioni intraprese al fine di porvi rimedio;
- un'informativa sull'avvenuta adozione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Organismo di Vigilanza del Cepav Due deve mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di Saipem SpA le informazioni da quest'ultimo richieste al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza di quest'ultimo.

Fermo restando quanto sopra, tali organi devono comunicare all'Organismo di Vigilanza di Saipem Spa i fatti rilevanti riscontrati nella attività di vigilanza svolta che abbiano o possano avere un impatto significativo sul Modello 231 di Saipem Spa ovvero che possano eventualmente comportare una responsabilità di carattere penale o amministrativo della Saipem Spa o del suo personale.

3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

CAPITOLO 4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

4.1. Attività di comunicazione e formazione

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello 231. Cepav Due si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231, con grado di approfondimento diversificato secondo la posizione e il ruolo dei Destinatari cui essa si rivolge, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

4.1.1. Comunicazione del Modello 231

Il Modello 231 è comunicato formalmente dal Presidente di Cepav Due, tramite le funzioni aziendali competenti:

- a ciascun componente degli organi sociali;
- al *management* e ai dipendenti.

Il Modello 231 costituisce un allegato al contratto di lavoro.

I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali Cepav Due intrattiene rapporti contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Cepav Due è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Al riguardo, con documento normativo sono standardizzate clausole che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Modello 231, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

Inoltre, il Modello 231 è affisso in bacheca aziendale e reso disponibile a tutti i dipendenti sul sito *internet* aziendale (www.cepavdue.it).

4.1.2. Formazione del personale di Cepav Due

I principi e i contenuti del D.lgs. n. 231 del 2001 e del Modello 231 sono, inoltre, divulgati al personale di Cepav Due mediante specifici corsi di formazione.

Tale attività formativa può essere erogata attraverso strumenti e procedure informatiche (*e-mail* di aggiornamento, strumenti di autovalutazione), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici e prevede forme di verifica finalizzate a valutare le attività di formazione stesse. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica del personale di Cepav Due, del livello di rischio dell'area in cui lo stesso opera, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

La pianificazione dei corsi di formazione è approvata dall'Organismo di Vigilanza di Cepav Due.

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231 ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello 231 stesso e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito, è predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello 231, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231 e monitora, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

5.2. Violazione del Modello 231

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- (i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico e/o dei documenti normativi, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico e/o dai documenti normativi nell'espletamento delle Attività Sensibili o di attività ad esse connesse, ivi compresa la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008;
- (ii) la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:
 - a) esponano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001; e/o
 - b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001; e/o
 - c) siano tali da determinare l'applicazione a carico di Cepav Due di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Si precisa che costituisce violazione del Modello 231 la mancata osservanza - nell'espletamento delle Attività Sensibili - delle procedure aziendali di riferimento nelle quali sono recepiti i presidi di controllo.

5.3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

Alla notizia di una violazione del Modello 231 da parte di un dipendente di un Consorziato coinvolto nell'ambito della realizzazione della tratta ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Verona, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente ed applicata presso ciascun Consorziato. Pertanto:

- (i) a ogni notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza è dato impulso alla procedura di accertamento;
- (ii) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL;
- (iii) la sanzione irrogata è proporzionale alla gravità della violazione

Più in particolare:

- la segnalazione della notizia di violazione deve essere effettuata da parte dell'Organismo di Vigilanza, al Consorziato;
- il Consorziato interessato, accertata la violazione – con la partecipazione del Responsabile della funzione consortile competente – e analizzate le motivazioni del proprio dipendente coinvolto nelle funzioni consortili nell'ambito della realizzazione della tratta ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Verona, individua la sanzione disciplinare applicabile in coerenza con quanto stabilito nel CCNL;
- dopo aver applicato la sanzione disciplinare o aver comunque adottato qualsiasi provvedimento in relazione alla notizia di violazione del Modello, il Consorziato interessato comunica all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta irrogazione della sanzione ovvero il diverso provvedimento adottato, con la relativa motivazione.

L'Organismo di Vigilanza e il Consorziato interessato – eventualmente tramite il proprio Responsabile Risorse Umane – provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Consorzio si riserva di valutare le violazioni del Modello anche ai fini:

- della possibile sospensione dell'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere con il Consorziato i cui dipendenti abbiano violato il Modello, e/o del recesso unilaterale da tali rapporti contrattuali, o della risoluzione degli stessi (nella misura in cui al Consorziato sia consentito di esercitare tali facoltà in base ai rapporti contrattuali in essere con il Consorziato in questione), nonché
- della possibile esclusione dal Consorzio del Consorziato i cui dipendenti abbiano violato il Modello, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 5.8.

Il presente paragrafo del Modello viene applicato anche per i lavoratori assunti dal Consorzio e l'iter di accertamento e sanzionativo sarà gestito dal responsabile del personale di Cepav Due.

5.4. Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello da parte di uno o più dirigenti di un consorziato, coinvolti nelle funzioni consortili nell'ambito della realizzazione della tratta ferroviaria Milano- Verona, comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio, detta violazione è accertata ai sensi del precedente paragrafo 5.2 .Il Consorzio adotterà nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e dal CCNL applicabile presso il Consorzio interessato, dandone comunicazione all'Organismo di Vigilanza del Consorzio. Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Il presente paragrafo del Modello viene applicato anche per i lavoratori assunti dal Consorzio e l'iter di accertamento e sanzionativo sarà gestito dal responsabile del personale di Cepav Due.

5.5. Misure nei confronti del Consiglio Direttivo

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale, al Presidente e al Consiglio Direttivo la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

5.6. Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio Direttivo la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio Direttivo, i provvedimenti opportuni

5.7. Misure nei confronti di partner commerciali, subappaltatori, agenti, consulenti, collaboratori esterni

La violazione da parte di *partner* commerciali, subappaltatori, agenti, consulenti, appaltatori esterni – o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con il Consorzio – delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dai Principi del Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo da parte dei suddetti soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello. In caso di violazione di tale obbligo, potrà essere prevista, fra l'altro, la facoltà di risoluzione del contratto con eventuali applicazioni di penali.

Resta ovviamente salva la facoltà del Consorziato richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

5.8. Misure nei confronti dei Consorziati

In caso di condanna di un Consorziato in base al d.lgs. 231/2001 con sentenza passata in giudicato, il Consorziato in questione potrà essere escluso dal Consorzio in conformità alle applicabili disposizioni statutarie.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea una proposta di modifica statutaria idonea

a prevedere espressamente nello Statuto del Consorzio tale causa di esclusione.

Nelle condizioni generali del Consorzio per le assegnazioni ai Consorziati dei servizi di supporto tecnico è inclusa una clausola ai sensi della quale, fra l'altro:

- l'assegnatario dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamentali e di aver impartito ai propri dipendenti e/o collaboratori disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001, e si obbliga a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'assegnazione,
- l'assegnatario ed il Consorzio concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle procedure aziendali e comportamentali e delle disposizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento all'assegnazione.

Conseguentemente al Consorzio è riservato il diritto:

- (a) di sospendere l'esecuzione dell'assegnazione, e/o
- (b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere l'assegnazione.

CAPITOLO 6 PRESIDI DI CONTROLLO

6.1. Struttura dei presidi di controllo

Nell'ambito del documento "*Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici*" sono riportate le Attività Sensibili ritenute rilevanti ai fini della commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 e i relativi presidi di controllo finalizzati alla prevenzione degli stessi reati.

Coerentemente con la metodologia di analisi dei rischi adottata (come descritta al precedente Capitolo 2), il documento "*Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici*" è strutturato sulla base dei processi aziendali di Cevap Due e identifica, per ciascuno di essi, le Attività Sensibili applicabili, ovvero le attività aziendali ove, nell'ambito del processo, può essere presente il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna Attività Sensibile identificata, il documento indica gli Standard di Controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati ex d.lgs. n. 231 del 2001.

In particolare, gli Standard di Controllo ai sensi del Modello 231 sono strutturati su due livelli:

1. **standard generali di trasparenza delle attività**, di seguito elencati e applicabili in via trasversale a tutti i processi aziendali e relative attività:
 - a) **Segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza⁸;
 - b) **Norme**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
 - c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'attribuzione e l'esercizio dei poteri di rappresentanza verso terzi e delle deleghe interne coerenti con le responsabilità assegnate;
 - d) **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard generali di trasparenza sono recepiti dalle funzioni competenti nell'ambito dei documenti normativi riferibili alle Attività Sensibili. Tali documenti normativi sono

⁸ È attribuita allo standard la seguente qualificazione:

- il principio della segregazione deve sussistere considerando l'Attività Sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

comunicati e diffusi dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili e vincolano il *management* e i dipendenti di Cepav Due alla loro osservanza;

2. **standard di controllo specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e che devono essere contenuti nei documenti normativi di riferimento. Tali documenti riportano l'indicazione, tra le normative di riferimento, del Modello 231.

Le funzioni competenti assicurano il recepimento nelle procedure aziendali degli standard generali di trasparenza con riferimento alle Attività Sensibili. Le procedure aziendali sono comunicate e diffuse dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili. I lavoratori di Cepav Due sono tenuti all'osservanza delle procedure consortili.

6.2. Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici

Il documento "*Parte Speciale del Modello 231 - Attività Sensibili e Standard di Controllo specifici*", approvato dal Consiglio Direttivo individua per ciascun processo aziendale le correlate Attività Sensibili e i relativi presidi di controllo adottati dalla Società.

Tale documento è comunicato dal Presidente del Cepav Due ai suoi primi riporti.

Gli standard di controllo specifici sono recepiti dalle funzioni competenti nelle procedure aziendali con riferimento alle Attività Sensibili.

Le procedure aziendali di riferimento sono comunicate e diffuse dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili. Ferma restando l'osservanza del Codice Etico Cepav Due, principio generale non derogabile del Modello 231, il *management* e i dipendenti di CEPAV Due sono tenuti all'osservanza delle procedure aziendali.

CAPITOLO 7
REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
231

7.1. Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa della Società e della applicazione del Modello 231 ad essa, l'aggiornamento del Modello 231 si articola nella predisposizione di un programma di recepimento delle innovazioni (di seguito, il **"Programma di Recepimento"**).

7.2. Criteri di predisposizione del Programma di Recepimento

Si rende necessario procedere tempestivamente alla predisposizione del Programma di Recepimento in occasione (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) della revisione periodica del Modello 231 anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività del Consorzio, (c) di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore. L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello 231.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello 231 è attribuito al Presidente già delegato alla sua attuazione, in coerenza con la metodologia e i principi previsti nel Modello 231. Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello 231;
- il Presidente avvia il Programma di Recepimento, informando il Consiglio Direttivo, con il contributo delle funzioni aziendali competenti; il Programma di Recepimento individua le attività necessarie per realizzare l'aggiornamento del Modello 231 con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione. Il programma in particolare prevede l'individuazione dei requisiti legali e normativi per il corretto aggiornamento del Modello 231 nonché la modifica e/o integrazione delle Attività Sensibili e degli standard di controllo;
- i risultati del Programma di Recepimento sono sottoposti al Presidente che approva i risultati e le azioni da disporre per quanto di competenza e, per quanto riguarda i Principi Generali, propone l'approvazione dei risultati e delle azioni da disporre al Consiglio Direttivo.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del Programma di Recepimento nonché l'attuazione delle azioni disposte e informa il Presidente dell'esito delle attività.

CAPITOLO 8 CODICE ETICO CEPAV DUE

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 2.1 dello Statuto, il Consorzio, nella sua qualità di *General Contractor* si propone la realizzazione della c.d. tratta ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Verona, previa stipulazione di apposita Convenzione con la TAV S.p.A. (Convenzione effettivamente stipulata in data 15 ottobre 1991). Il Consorzio non ha scopo di lucro; promuove e coordina le attività delle imprese consorziate volte a tale realizzazione. A tali effetti il Consorzio anche per conto terzi potrà:

- a) rappresentare i Consorziati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Pubblici e dei privati, anche per la formazione di negozi giuridici;
- b) elaborare studi di fattibilità tecnico-economica ed approntare e definire gli elementi progettuali su specifici interventi;
- c) stipulare ogni contratto conferente ai propri scopi, compreso contratti di mutuo, di fideiussione, e di assicurazione ed altri contratti relativi a garanzie e finanziamenti;
- d) rappresentare i Consorziati, nei procedimenti amministrativi e nei procedimenti contenziosi, per la proposizione e la definizione delle eccezioni, delle domande e delle riserve, nel corso od al termine dei rapporti giuridici posti in essere per conto dei Consorziati stessi;
- e) prestare i servizi di interesse comune dei Consorziati;
- f) formulare il programma dei lavori e delle forniture e coordinarne l'attuazione;
- g) dirigere e controllare gli adempimenti degli obblighi attribuiti a ciascun Consorziato nonché vigilare affinché le attività poste in essere in esecuzione di tali obblighi siano svolte nel rispetto delle norme e siano conformi alle convenzioni, ai contratti ed alle prescrizioni previste nei capitoli;
- h) curare che vengano messi a sua disposizione i mezzi necessari per il conseguimento dello scopo consortile;
- i) svolgere ogni altra attività e promuovere ogni altra iniziativa che, direttamente o indirettamente, sia utile od opportuna per il conseguimento dello scopo consortile⁵.

⁵ In particolare, ai sensi dell'art. 2.3 dello Statuto, rientrano nelle attività del Consorzio:

- "a) la preparazione delle offerte; la stipula in nome proprio e per conto dei Consorziati del contratto o della convenzione ed eventuali atti aggiuntivi, relativi alla realizzazione della tratta ferroviaria, assumendo di conseguenza, sempre in nome proprio e per conto dei Consorziati, diritti e obblighi;
- b) la contabilità delle opere e l'assistenza all'esecuzione delle stesse; la corrispondenza e i collegamenti con il Committente ed i terzi;
- c) gli adempimenti necessari ad ottenere permessi ed approvazioni degli Enti, comunque interessati alle opere;
- d) la stipula di contratti consortili; l'approvazione degli schemi degli atti di assegnazione ai Consorziati ed i contratti con i terzi;
- e) l'assunzione e la liquidazione degli oneri relativi a collaudi e dagli altri oneri comuni;
- f) le procedure di occupazione e/o di esproprio;

La complessità delle situazioni in cui CEPAV Due si trova ad operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale ("Stakeholder"), rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che CEPAV Due riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico CEPAV Due ("Codice" o "Codice Etico"), la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, del personale di CEPAV Due nonché di tutti coloro che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi di CEPAV Due ("Persone di CEPAV Due"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale - anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e di contratto che disciplinano il rapporto con CEPAV Due - per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione di CEPAV Due, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui CEPAV Due opera.

CEPAV Due si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte delle Persone di CEPAV Due e degli altri Stakeholder e il loro contributo costruttivo sui suoi principi e contenuti. CEPAV Due si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero scaturire dagli Stakeholder, con l'obiettivo di confermare o integrare il Codice.

CEPAV Due vigila in ogni caso con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive. All'Organismo di Vigilanza di CEPAV Due sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico ("Garante").

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali CEPAV Due intrattiene relazioni.

g) la prestazione di cauzioni, ove richiesto;

h) la presentazione delle fatture al Committente e la successiva riscossione e distribuzione delle somme tra i Consorziati."

1. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutto il personale di Cepav Due e dei conferiti in comando da parte dei Consorziati, e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Cepav Due deve essere svolta in un quadro di *trasparenza, onestà, correttezza, buona fede* e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

Cepav Due si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di *governance* allineato con gli standard della *best practice* internazionale in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui Cepav Due si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile.

Sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento degli *Stakeholder*, estendendo il dialogo sui temi della *sostenibilità* e della *responsabilità d'impresa*.

Cepav Due si ispira alla tutela e alla promozione dei *diritti umani*, inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani e fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione (diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente).

È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della *dignità*, della *libertà* e dell'*uguaglianza* degli esseri umani, la tutela del *lavoro* e delle *libertà sindacali*, della *salute*, della *sicurezza*, dell'ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.

A tale riguardo, Cepav Due opera nel rispetto di quanto previsto in ambito internazionale dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e dalle seguenti convenzioni:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997);

- le Convenzioni fondamentali dell'ILO - *International Labour Organization* (18 giugno 1998).

Inoltre, Cepav Due si ispira a quanto previsto nelle legislazioni nazionali più avanzate in tema di lotta alla criminalità di impresa e, in particolare, ai presidi ed ai meccanismi di prevenzione e controllo contemplati e/o richiamati nell'ambito dei provvedimenti normativi, tra cui a titolo esemplificativo:

- il *Foreign Corrupt Practices Act*, adottato dal Governo degli Stati Uniti d'America il 19 dicembre 1977 (così come successivamente integrato e modificato per mezzo dell'*International Anti-Bribery Act* del 1988);
- il *Bribery Act* 2010, adottato dal Governo del Regno Unito l'8 aprile del 2010;
- il *2010 Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement*, promulgato dalla *United States Sentencing Commission* il 1° novembre 2010;
- *Modern Slavery Act 2015* (Londra, 26 marzo 2015);
- la legge francese n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016, altresì nota come *Sapin 2*.

Tutte le Persone di Cepav Due, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le Persone di Cepav Due, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di *onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto*.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di Cepav Due può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

2. Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder

2.1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalità

Cepav Due nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone di Cepav Due nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e i documenti normativi.

Tutte le attività di Cepav Due devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Cepav Due. Gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli *Stakeholder*.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dai documenti normativi e documentato in modo adeguato.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Cepav Due. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore gerarchico, o l'organo del quale è parte, e il Garante.

Cepav Due cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

2.1.1. Informazioni privilegiate

Tutte le Persone di Cepav Due sono tenute, nell'ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione delle informazioni privilegiate nonché alla conoscenza e al rispetto delle procedure aziendali.

2.1.2. Mezzi di informazione

È impegno di Cepav Due assicurare un'informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l'esterno.

I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate; tutte le Persone di Cepav Due sono tenute a concordare preventivamente con la struttura Cepav Due competente le informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione nonché l'impegno a fornirle.

2.2. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali

Cepav Due promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i Paesi in cui opera.

2.2.1. Autorità e Istituzioni Pubbliche

Cepav Due, attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Le Persone di Cepav Due, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili a Cepav Due, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e dei documenti normativi.

Le funzioni delle società consorziate interessate devono coordinarsi con la struttura Cepav Due competente per la valutazione preventiva della qualità degli interventi da porre in atto e per la condivisione delle azioni, nonché per la loro attuazione e monitoraggio.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

2.2.2. Organizzazioni politiche e sindacali

Cepav Due non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche, a loro rappresentanti e candidati. È consentita l'erogazione di contributi diretti o indiretti a favore di organizzazioni sindacali e di loro rappresentanti, nei limiti e nella misura in cui ciò sia previsto da inderogabili prescrizioni legislative o dalla contrattazione collettiva applicabile.

2.2.3. Sviluppo delle Comunità locali

È impegno di Cepav Due contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio - economico delle comunità in cui Cepav Due opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con una corretta pratica commerciale.

Le attività di Cepav Due sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che Cepav Due ha nei confronti di tutti i propri *Stakeholder* e in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell'azienda. Cepav Due rispetta i diritti culturali, economici e sociali delle comunità locali in cui opera e si impegna a contribuire, ove possibile, alla loro realizzazione, con particolare riferimento al diritto a un'adeguata alimentazione, all'acqua potabile, al più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, ad alloggi dignitosi, all'educazione, astenendosi da azioni che possono ostacolare o impedire la realizzazione di tali diritti.

Cepav Due promuove condizioni di trasparenza nell'informazione indirizzata alle comunità locali, con particolare riferimento alle tematiche di loro maggiore interesse. Sono inoltre promosse forme di consultazione continua e informata, attraverso le strutture Cepav Due competenti, allo scopo di prendere nella dovuta considerazione le legittime aspettative delle comunità locali nell'ideazione e nella condotta delle attività aziendali e al fine di favorire meccanismi di adeguata redistribuzione dei profitti derivanti dalle attività.

Cepav Due si impegna pertanto a diffondere la conoscenza dei valori e dei principi aziendali al proprio interno e all'esterno

Le Persone di Cepav Due, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenute a partecipare alla definizione delle singole iniziative in coerenza con le politiche e i programmi di intervento di Cepav Due, ad attuarle con criteri di assoluta trasparenza e a sostenerle quale valore integrante degli obiettivi di Cepav Due.

2.2.4. Promozione delle attività “non profit”

L'attività filantropica di Cepav Due è coerente con la propria visione e attenzione per lo sviluppo sostenibile.

Cepav Due si impegna pertanto a favorire e sostenere, e a promuovere tra le proprie Persone, le attività “non profit” che testimoniano l'impegno dell'impresa a farsi parte attiva per la soddisfazione dei bisogni delle comunità in cui è presente.

2.3. Rapporti con clienti e fornitori

2.3.1. Clienti

Cepav Due persegue il proprio successo d'impresa attraverso l'offerta di beni e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

Cepav Due si impegna a rispettare il diritto del cliente a non ricevere beni dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui beni offerti.

Cepav Due riconosce che l'apprezzamento di chi richiede beni o servizi è di primaria importanza per il proprio successo di impresa. Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare la qualità dei beni e dei servizi, la sicurezza e l'osservanza del principio di precauzione. È fatto pertanto obbligo alle Persone di Cepav Due di:

- osservare i documenti normativi per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, beni e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su beni e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che i clienti possano assumere decisioni consapevoli.

2.3.2. Fornitori e collaboratori esterni

Cepav Due si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della *performance* nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo alle Persone di Cepav Due di:

- osservare i documenti normativi per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso Cepav Due; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di legittimità delle operazioni con parti correlate, beni e servizi forniti da

- imprese di Cepav Due a condizioni competitive e di mercato;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;
 - osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
 - mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali; riferire tempestivamente al proprio superiore gerarchico, e al Garante le possibili violazioni del Codice;
 - portare a conoscenza delle competenti funzioni di Cepav Due problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze anche a livello di Cepav Due.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

2.4. Management, dipendenti, collaboratori di Cepav Due

2.4.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane

Le persone sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità del *management* e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Cepav Due.

Cepav Due si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

Cepav Due si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

Le funzioni competenti devono:

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la serenità di tutte le Persone di Cepav Due.

Cepav Due auspica che le Persone di Cepav Due, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Cepav Due interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile.

In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

2.4.2. Knowledge Management

Cepav Due promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture e a mettere in luce i valori, i principi e i comportamenti e i contributi in termini di innovazione delle famiglie professionali in relazione ai temi legati allo sviluppo delle attività di *business* e alla crescita sostenibile del Consorzio.

Cepav Due si impegna a offrire strumenti di interazione tra i componenti delle famiglie professionali, i gruppi di lavoro, nonché di coordinamento e accesso al *know-how*, e promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle *core competence* delle proprie strutture e volte a definire indirizzi e orientamenti di riferimento atti a garantire uniformità operativa.

Tutte le Persone di Cepav Due sono tenute a contribuire attivamente ai processi di *Knowledge Management* delle attività di competenza, al fine di ottimizzare il sistema di condivisione e di distribuzione della conoscenza tra i singoli.

2.4.3. Security aziendale

Cepav Due è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone di Cepav Due e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda. Sono favorite misure preventive e difensive, volte a minimizzare la necessità di risposta attiva - comunque sempre e solo in misura proporzionata all'offesa - alle minacce alle persone e ai beni.

Tutte le Persone di Cepav Due sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti

o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore gerarchico o all'organo del quale sono parte, e alla struttura Cepav Due competente, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di Cepav Due.

È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da Cepav Due, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore gerarchico ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

2.4.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

Cepav Due favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

Cepav Due esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti.

Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

2.4.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le Persone di Cepav Due devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; Cepav Due si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

È fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro. Cepav Due favorisce iniziative volontarie rivolte alle Persone che intendono dissuadere dal fumo e, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

3. Strumenti di applicazione del Codice Etico

3.1. Sistema di controllo interno

Cepav Due si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e dei documenti normativi, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Cepav Due; di conseguenza, tutte le Persone di Cepav Due, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Cepav Due promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di documenti normativi caratterizzati dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza, il *management* in primo luogo e tutte le Persone di Cepav Due in ogni caso sono tenuti a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo interno di Cepav Due e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di Cepav Due.

Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Gli organismi di controllo e di vigilanza, e le società di revisione incaricate hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

3.1.1. Conflitti di interesse

Cepav Due riconosce e rispetta il diritto delle proprie Persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di Cepav Due, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti di Cepav Due. Cepav Due adotta documenti normativi che assicurano la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate.

Il *management* e i dipendenti di Cepav Due sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, il coniuge, i propri parenti e gli affini entro il 4° grado o conviventi di fatto, sono titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell'ambito di fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti, o delle relative società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero manageriali.

Determinano, inoltre, conflitti di interesse le situazioni seguenti:

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.

In ogni caso, il *management* e i dipendenti di Cepav Due sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta al superiore gerarchico o all'organo del quale si è parte. I dipendenti devono inoltre, ed in ogni caso, comunicarlo in forma scritta

alla competente funzione Risorse Umane e al Garante.

Il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale.

Il superiore gerarchico o l'organo sociale, previa consultazione con la competente funzione Risorse Umane:

- accerta la sussistenza o meno del conflitto ed individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività;
- trasmette agli interessati - e per conoscenza alla competente funzione Risorse Umane, nonché al Garante - le necessarie istruzioni scritte;
- archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.

3.1.2. Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del *management* o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le Persone di Cepav Due far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone di Cepav Due che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore gerarchico, o all'organo del quale sono parte e al Garante.

3.2. Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica

Le attività di Cepav Due devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche nazionali relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

Cepav Due contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Le Persone di Cepav Due, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

3.3. Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale

Cepav Due promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del management e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli asset intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile di Cepav Due.

La ricerca e l'innovazione sono dedicate in particolare alla promozione di beni, strumenti, processi e comportamenti sempre più favorevoli per l'efficienza energetica, la riduzione dell'impatto per l'ambiente, l'attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, dei clienti e delle comunità locali in cui Cepav Due opera e in generale per la sostenibilità delle attività di impresa.

Le Persone di Cepav Due sono tenute a contribuire attivamente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, al governo del patrimonio intellettuale per consentirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione.

3.4. Riservatezza

3.4.1. Protezione del segreto aziendale

Le attività di Cepav Due richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, *know-how* (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi

contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone di Cepav Due assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a Cepav Due e/o alle Consorziato e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore gerarchico nel rispetto dei documenti normativi specifici.

3.4.2. Tutela della privacy

Cepav Due si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Cepav Due intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Cepav Due si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Le Persone di Cepav Due devono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di documenti normativi specifici e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di documenti normativi specifici o su autorizzazione espressa del superiore gerarchico e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con

riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati a Cepav Due da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

3.4.3. Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da Cepav Due a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale. Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il *management* e i dipendenti di Cepav Due chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di Cepav Due, sono tenuti - oltre al rispetto dei documenti normativi con riferimento al *market abuse* - a ottenere autorizzazione del superiore gerarchico circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con la struttura Cepav Due competente.

4. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico

I principi e i contenuti del Codice si applicano alle Persone e alle attività di Cepav Due.

Compete in primo luogo agli amministratori e al *management* dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Per la piena osservanza del Codice, ciascuna Persona potrà rivolgersi, anche direttamente, al Garante.

4.1. Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni

Il Codice è reso disponibile a tutti i dipendenti e è pubblicato sul sito internet del Cepav Due www.cepavdue.it.

A ogni Persona di Cepav Due è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché dei documenti normativi di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuna Persona di Cepav Due di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e documenti normativi;

- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali Cepav Due entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori gerarchici o all'organo del quale è parte, e al Garante, proprie rilevazioni o notizie fornite da *Stakeholder* circa possibili casi o richieste di violazione del Codice; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate nel rispetto delle modalità operative fissate dai documenti normativi specifici e stabilite dal Comitato per il Controllo e Rischi, dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza di Cepav Due;
- collaborare con il Garante e con le funzioni incaricate dai documenti normativi specifici nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori gerarchici, o all'organo del quale è parte, e al Garante, se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente al Garante.

4.2. Strutture di riferimento e vigilanza

Cepav Due è impegnata, anche attraverso la designazione del Garante, ad assicurare:

- la massima diffusione dei principi e contenuti del Codice presso le Persone di Cepav Due e gli altri *Stakeholder*; la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice nonché per l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative rilevanti;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione dei principi e contenuti del Codice o dei documenti normativi di riferimento; la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie; che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o dei documenti normativi di riferimento.

4.2.1. Garante del Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Cepav Due ai sensi della disciplina italiana della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Cepav Due assegna le funzioni di Garante all'Organismo di Vigilanza istituito in base al suddetto Modello.

Al Garante sono assegnati i compiti di:

promuovere l'attuazione del Codice e l'emanazione di documenti normativi di riferimento; riferire e proporre al Presidente del Consorzio le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate;

promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica del management e dei dipendenti di Cepav Due;

esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune; intervenire, anche su segnalazione delle Persone di Cepav Due, nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dalla Persona a seguito della segnalazione di notizie;

comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; informare le strutture di linea/area competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

Il Garante di Cepav Due presenta inoltre al Collegio Sindacale di Cepav Due nonché al Presidente che ne riferiscono al Consiglio Direttivo di Cepav Due, una relazione semestrale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Garante di Cepav Due si avvale delle strutture competenti di Cepav Due.

Ogni flusso informativo sarà indirizzato all'indirizzo mail appositamente dedicato: organismodivigilanza@cepavdue.it.

4.2.2. Promozione del Codice

Il Codice è messo a disposizione delle Persone di Cepav Due in conformità alle norme applicabili.

4.3. Revisione del Codice

La revisione del Codice è approvata dal Consiglio Direttivo di Cepav Due, su proposta del Presidente, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli *Stakeholder* con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

4.4. Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone di Cepav Due ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

ALLEGATO 1

Reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001¹

(i) **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLI 24 E 25, D.LGS. N. 231 DEL 2001)**

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato di cui all'articolo 316-bis c.p. si configura qualora un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

La condotta incriminata consiste nel conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale reato può realizzarsi qualora taluno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale fattispecie consiste in un'aggravante del delitto di truffa ex art. 640 c.p., dal quale si differenzia sul piano dell'oggetto qui specificatamente determinato (conseguimento di erogazioni pubbliche).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato di frode informatica si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

¹ Nel documento non sono riportati quei reati, previsti dall'Art. 12, L. n. 9/2013, che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato di frode nelle pubbliche forniture si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., nella conduzione di un contratto con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Agli effetti della disposizione del dell'articolo 2 comma 1 e di quella del dell'articolo 3 comma 1 della L. 23/12/1986, n.898, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione:

- **Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione - *Corruzione impropria*)**
- **Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - *Corruzione propria*)**
- **Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)**
- **Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)**

La condotta tipica del reato di corruzione consiste nell'offerta o nella promessa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, ovvero per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del proprio ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio.

- **Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)**
- **Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)**

Sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p., sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la promessa o dazione di denaro o altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo non avendo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettato tale promessa od offerta.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

La norma punisce la condotta corruttiva commessa al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La condotta incriminata si configura qualora taluno dia o prometta indebitamente ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità a seguito dell'induzione da questi esercitata abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni contenute negli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p., si applicano anche qualora il denaro o l'utilità siano dati, offerti o promessi a membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o a funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La condotta incriminata si configura qualora taluno, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 346-bis, primo comma, c.p.).

È altresì punito colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al suddetto mediatore (art. 346-bis, secondo comma, c.p.).

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui, avendone per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La pena prevista è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

(ii) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ARTICOLO 24-BIS, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se una delle falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro Secondo del codice penale² riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni contenute in tale Capo concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La condotta consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero trattenervisi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque nel fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna

² Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, falsità materiale commessa da privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in registrazioni e notificazioni, falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. Uso di atto falso, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, copie autentiche che tengono luogo dei originali mancanti, falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, possesso di segni distintivi contraffatti, usurpazione di titoli o di onori.

o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Il reato si configura qualora taluno (i) fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe; (ii) rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Il reato si configura qualora taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Il reato si configura qualora taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Se il fatto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La condotta incriminata riguarda il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Obblighi derivanti dalla definizione del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto Legge 105 del 21 settembre 2019)

Viene punito chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) dello stesso decreto, fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

(iii) *DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTICOLO 24-TER, D.LGS. N. 231 DEL 2001)*

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Le condotte che qualificano la fattispecie incriminatrice sono rispettivamente quella di partecipazione, da un lato, e quelle di promozione, costituzione e organizzazione, dall'altro lato, di un'associazione allo scopo di commettere più delitti.

Perché sussista il reato di associazione a delinquere è necessario che all'associazione partecipino un minimo di tre persone.

Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.)

Il sesto comma dell'articolo 416 c.p. prevede un regime sanzionatorio più severo per l'ipotesi in cui l'associazione sia finalizzata al compimento dei reati di "*riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*" (articolo 600 c.p.), "*tratta di persone*" (articolo 601 c.p.), "*traffico di organi prelevati da persona vivente*" (articolo 601-bis c.p.), "*acquisto e alienazione di schiavi*" (articolo 602 c.p.), nonché alla violazione delle "*disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nuove norme sulla condizione dello straniero*" (articolo 12, comma 3-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998) e agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della Legge 1 aprile 1999, n. 91, relativi alle disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

A tale proposito, l'articolo 24-*ter*, d.lgs. n. 231 del 2001, in coerenza con il comma in esame, prevede sanzioni pecuniarie di maggiore importo per l'ipotesi in cui un soggetto

apicale o sottoposto dell'ente, nell'interesse o vantaggio di questo, commetta uno dei reati presupposto espressamente richiamati dall'articolo 416, comma 6, cp.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Inoltre, la norma punisce coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all'articolo 416-bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)

Le condotte che qualificano la fattispecie incriminatrice sono rispettivamente quella di partecipazione, da un lato, e quelle di promozione, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento, dall'altro lato, di un'associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/1990 (*i.e.* produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Perché sussista il reato di associazione è necessario che all'associazione partecipino un minimo di tre persone.

(iv) DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ARTICOLO 25-BIS, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque (i) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; (ii) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; (iii) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; (iv) acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione; (v) chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

L'articolo in esame punisce la condotta di colui che altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone il valore ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati ai precedenti punti (iii) e (iv) dell'articolo 453 c.p..

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

L'articolo 455 c.p. punisce colui che, fuori dai casi previsti dagli articoli 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La condotta punita dalla fattispecie in esame è la spendita o la semplice messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, purché la previa ricezione delle stesse sia avvenuta in buona fede. Rileva, pertanto, il momento in cui insorge la consapevolezza della falsità della moneta. La semplice detenzione della moneta contraffatta o alterata, acquisita in buona fede, non integra il reato, salvo che non venga dimostrato il fine della spendita o dell'immissione in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti

della legge penale, per “*valori di bollo*” s’intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La condotta rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie di reato in esame consiste nella contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero nell’acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La condotta rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie di reato in esame consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o di strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Il presupposto della condotta sanzionata dalla fattispecie in esame è che il soggetto agente non sia concorso nella contraffazione o alterazione di valori di bollo. La fattispecie incriminatrice prevede che il soggetto agente, ricevuti i valori contraffatti o alterati, con la consapevolezza della loro falsità, ne abbia poi fatto uso.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma sanziona la condotta di colui che, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero di colui che, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di colui che introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o alterati ovvero di colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o alterati.

(v) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTICOLO 25-BIS.1, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La condotta consiste nell'adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La condotta sanzionata dalla disposizione in esame consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La condotta tipica sanzionata consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La condotta riguarda il comportamento di colui che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La condotta incriminata riguarda colui che pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La condotta tipica sanzionata riguarda colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 517-ter c.p. è punito colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

La condotta consiste nel contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 517-*quater* c.p. è punito colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

(vi) REATI SOCIETARI (ARTICOLO 25-TER, D. LGS. N. 231 DEL 2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla predetta situazione.

Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)

La pena è diminuita se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Inoltre, la pena è diminuita qualora i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*i.e.* aver avuto, nei tre esercizi antecedenti, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Tale reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla predetta situazione.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.)

La norma in esame punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie si realizza nel momento in cui gli amministratori, nonostante non ricorra alcuna delle legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate, restituiscono - anche simulatamente - i conferimenti ai soci ovvero li liberano dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'articolo 2627 c.c. punisce un reato proprio degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Inoltre, la norma in esame punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma in esame punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma. c.c. (*i.e.* l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La norma punisce la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La condotta sanzionata è quella posta in essere da chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei precedenti

soggetti e a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*, comma 1, c.c.)

L'articolo 2635-*bis* sanziona le condotte di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635, comma 3, c.c. qualora l'offerta o la promessa non venga accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato viene integrato da chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, determini con atti simulati o fraudolenti la maggioranza in assemblea, se questa non vi sarebbe stata senza i voti illecitamente ottenuti.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato di aggio può essere commesso da chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma, c.c.)

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per la legge alla Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste per legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Inoltre, l'articolo 2638 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

(vii) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ARTICOLO 25-QUATER, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

L'articolo 270-bis c.p. punisce, oltre alla partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche qualsiasi forma di promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di tali associazioni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

L'articolo 270-ter c.p. punisce quei soggetti che, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, danno rifugio o forniscono vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni di cui agli articoli 270 e 270-bis c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis c.p., arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Per arruolamento s'intende l'ingaggio di armati, ossia l'inserimento di soggetti in una struttura militare con un rapporto gerarchico tra comandanti e subordinati, non importa se regolare o irregolare.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

Ai sensi dell'articolo 270-quater.1 c.p., è punito colui che, fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis* c.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

L'articolo 270-*quinquies* c.p. punisce, inoltre, la persona addestrata, nonché la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies* c.p.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.)

L'articolo in esame sanziona chiunque, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.)

L'articolo in esame sanziona chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

L'articolo in esame sanziona chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato si caratterizza per la presenza della finalità di terrorismo o di eversione. Nel concetto di terrorismo rientrano anche quegli atti diretti a creare terrore nei popoli per raggiungere obiettivi non necessariamente politico-eversivi, mentre all'interno dello

scopo di eversione rientrano gli atti capaci di provocare un sovvertimento dell'ordine costituzionale vigente.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, per finalità di terrorismo, compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Non deve trattarsi di atti puramente dimostrativi, privi di reale capacità offensiva e quindi idonei a creare il panico nella collettività.

Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p. procura a sé o ad altri materia radioattiva, crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

L'articolo 289-bis c.p. punisce la condotta di colui che, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo ("*Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato*") e secondo ("*Dei delitti contro la personalità interna dello Stato*") (art. 302 c.p.)

La condotta punita dall'articolo 302 c.p. consiste nell'istigazione di taluno a commettere uno dei delitti non colposi, previsti dai capi primo e secondo del Titolo I, Libro Secondo, del codice penale, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. e di coloro che partecipano a tale accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

La fattispecie ripete il modello generale dell'associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., rispetto alla quale si differenzia per la natura dei delitti scopo (previsti dall'articolo 302 c.p.).

Si distingue, inoltre, dalla fattispecie di cospirazione di cui all'articolo 304 c.p., in quanto è richiesto un numero minimo di tre persone.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Sono puniti, con pene diverse, sia coloro che promuovono o costituiscono od organizzano la banda armata, sia coloro che semplicemente vi partecipano.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

L'articolo in esame sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda di cui agli articoli 305 e 306 c.p.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, Decreto Legge 625/1979, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 Legge 342/1976)

L'articolo in commento sanziona chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.

Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 Legge 342/1976)

L'articolo in commento sanziona chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

Sanzioni (art. 3 Legge 422/1989)

La norma in esame sanziona chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa.

Pentimento operoso (art. 5 D.lgs. 625/1979)

La norma in commento stabilisce che non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999 (articolo 2)

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie

fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di uno dei trattati elencati nell'allegato della Convenzione di New York;
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato.

(viii) DELITTI IN MATERIA DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ARTICOLO 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

L'articolo 583-bis c.p. punisce, inoltre, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle sopra indicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Tali disposizioni si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

(ix) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTICOLO 25-QUINQUES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui taluno esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne tragga profitto.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto: (i) sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico o commercializzare tale materiale; (ii) recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero da tali spettacoli tragga profitto.

La fattispecie è integrata anche nel caso in cui siano distribuite o divulgate notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, anche tramite la cessione di materiale pedopornografico a titolo gratuito.

Ai fini di cui al presente articolo, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografici (art. 600-quater c.p.)

La fattispecie si realizza nei casi in cui un soggetto, consapevolmente, si procuri e detenga materiale pornografico, realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto nelle fattispecie di reato di cui agli articoli 603-ter e 604-quater c.p., utilizza materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto organizzi o promuova viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una

o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. (*i.e.* schiavitù o servitù), ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al di fuori dei casi di cui all'articolo 601 c.p., acquista, cede o aliena una persona già ridotta in schiavitù o servitù.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

L'articolo 603-bis c.p. punisce chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il legislatore ha previsto i seguenti c.d. indici di sfruttamento che supportano il Giudice nello stabilire se il lavoratore sia sottoposto a sfruttamento: (a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; (b) la reiterata corresponsione di retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (c) la violazione in modo reiterato della normativa relativa agli orari di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (d) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (e) la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro degradanti; (f) la sottoposizione dei lavoratori a metodi di sorveglianza degradanti; (g) la sottoposizione dei lavoratori a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

La norma in esame punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(x) REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Abuso di informazioni privilegiate

L'illecito penale (art. 184 TUF)

Ai sensi dell'art. 184 TUF, è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Inoltre, è punito colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra indicate.

Il compimento di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180 del TUF, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter)³, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, comporta l'applicazione di una sanzione penale dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

L'illecito amministrativo (art. 187-bis TUF)

Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 184 TUF), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque abusa di informazioni privilegiate, raccomanda o induce altri ad abusare di informazioni

³ si intendono per "strumenti finanziari":

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o di un altro Paese dell'Unione europea;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati precedentemente, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o valore di uno strumento finanziario menzionato in precedenza, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

privilegiate ovvero comunica in modo illecito informazioni privilegiate in violazione dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 596/2014⁴.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, in ragione della gravità del fatto e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Manipolazione del mercato

L'illecito penale (art 185, TUF)

La manipolazione del mercato consiste nella diffusione di notizie false (c.d. "manipolazione informativa") ovvero nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. "manipolazione operativa"), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

L'effettuazione di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180 del TUF, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter)⁵, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, comporta l'applicazione di una sanzione penale dell'ammenda fino a euro centotremila e ducentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

⁴ Articolo 14 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

⁵ si intendono per "strumenti finanziari":

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o di un altro Paese dell'Unione europea;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati precedentemente, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o valore di uno strumento finanziario menzionato in precedenza, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

L'ambito di applicazione è esteso anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

L'illecito amministrativo (art. 187-ter TUF)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque effettua condotte di manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 596/2014⁶.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e dell'entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

(xi) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ARTICOLO 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.)

A tale proposito, l'articolo 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001, prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ipotesi in cui il delitto di cui all'articolo 589 c.p. (il reato di omicidio colposo si configura per il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di una persona), sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Il reato di lesioni personali colpose di cui al comma 3 dell'articolo 590 c.p. si configura per il fatto di aver cagionato, per colpa, una lesione personale grave o gravissima e, in base all'art.25-septies, 3° comma, può dare luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive se commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

⁶ Articolo 15 - Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

(xii) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ARTICOLO 25-OCTIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'articolo in esame punisce colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto da cui provengano il denaro o le cose oggetto di successiva ricettazione. L'autore del reato non deve inoltre essere concorso nel delitto presupposto, intervenendo solo successivamente per reimmettere il bene in circolazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'articolo 648-bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'articolo 648-ter c.p. punisce la condotta di colui che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- (i) impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- (ii) assicurarsi che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Del delitto in esame risponde chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo:

- (i) sostituisce il bene provento di delitto con altro;
- (ii) trasferisce, ossia muta la titolarità giuridica del bene provento del delitto;
- (iii) impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, inteso come qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.

Le suddette condotte dovranno essere realizzate in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita. Il reato di autoriciclaggio è, pertanto, un reato "proprio", in quanto è punibile ai sensi dell'articolo 648-ter.1 c.p., colui che occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere.

Non è peraltro punibile chi destina i beni di provenienza illecita procuratisi al mero utilizzo o al godimento di natura meramente personale.

(xiii) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ARTICOLO 25-NOVIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Reati previsti dalla Legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941)

Articolo 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, LdA

Il comma 1, lettera a-bis), dell'articolo in commento punisce colui che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Il terzo comma dell'articolo 171 della LdA punisce colui che pone in essere una delle seguenti condotte sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore:

- a) riproduzione, trascrizione, recitazione in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o altrimenti in commercio o introduzione e messa in circolazione nello Stato;
- b) messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- c) rappresentazione, esecuzione o recitazione in pubblico o diffusione, con o senza variazioni od aggiunte;
- d) compimento di fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla LdA;

- e) riproduzione di un numero di esemplari o esecuzione o rappresentazione di un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- f) ritrasmissione su filo o per radio o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi.

Articolo 171-bis, LdA

L'articolo in esame punisce colui che, abusivamente, duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Inoltre, è punito colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter, LdA

La norma in esame punisce chiunque, a fini di lucro e per uso non personale:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della LdA, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- g. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È inoltre punito, ai sensi della norma in esame, colui che:

- 1) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- 2) a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- 3) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal precedente capoverso;
- 4) promuove o organizza le attività illecite di cui al precedente capoverso.

Articolo 171-septies, LdA

L'articolo 171-septies LdA punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della LdA, derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Articolo 171-octies, LdA

Tale norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti

italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

(xiv) DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ARTICOLO 25-DECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La norma in esame punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

(xv) REATI AMBIENTALI (ARTICOLO 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Reati previsti dal Codice Penale

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

L'articolo 452-quinquies c.p. prevede una diminuzione della pena nei casi in cui i fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. siano stati commessi a titolo di colpa ovvero quando dalle condotte in questione derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Ai sensi dell'articolo 452-octies c.p., le pene sono aumentate nei casi in cui:

- a) l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis, Capo III, Libro Secondo del codice penale;
- b) l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis, Capo III, Libro Secondo del codice penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- c) fanno parte dell'associazione pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La fattispecie sanzionata dall'articolo 727-bis c.p. consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero nel cagionarne il deterioramento, compromettendone lo stato di conservazione.

Reati previsti dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006)

Sanzioni Penali (art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13, T.U.A.)

L'articolo 137 T.U.A. rappresenta la norma principale in tema di tutela penale delle acque, volta a sanzionare colui che:

- a. apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A., senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- b. effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A

- dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A. senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente;
- c. nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A.;
 - d. non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U.A.;
 - e. effettui uno scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, T.U.A.)

L'art. 256 T.U.A. rappresenta la norma principale in materia di gestione dei rifiuti. Nello specifico, tale norma sanziona chiunque:

- a) effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- b) realizza o gestisce una discarica non autorizzata ovvero una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- c) effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- d) effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, T.U.A.)

La fattispecie di reato descritta nell'articolo 257, T.U.A., punisce le condotte di chi provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente. Inoltre, è punito colui che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242 del T.U.A..

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede un inasprimento di pena nel caso in cui l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.)

L'articolo 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, T.U.A.)

La norma sanziona chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, T.U.A.)

La norma in esame sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è aumentata (art. 260, comma 2, T.U.A.).

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo, T.U.A.)

La norma sanziona colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e colui che inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 7, secondo e terzo periodo, dell'articolo 260-bis, T.U.A., punisce colui che effettua il trasporto di rifiuti pericolosi e colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il comma 8, primo e secondo, dell'articolo 260-bis, T.U.A., punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è aumentata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279, comma 5, T.U.A.)

È punito colui che, nell'esercizio di uno stabilimento, supera i valori limite di emissione determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati previsti dalla Legge 150/1992

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-bis, comma 1, e 6, comma 4, Legge 150/1992)

Tale legge disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, punisce colui che, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni (di seguito, il "Regolamento"), per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Qualora una delle suddette condotte sia posta in essere nell'esercizio di un'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza.

Ai sensi dell'articolo 3-bis, Legge 150/1992, è punito colui che falsifica o altera certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento.

L'articolo 6, comma 4, della Legge 150/1992 punisce colui che detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Reati previsti dalla Legge 549/1993

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge 549/1993)

L'articolo della legge in commento vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla Legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal regolamento (CEE) n. 3952/92.

Reati previsti dal D. Lgs. 202/2007

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)

La norma in commento sanziona il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. 202/2007.

La pena è aumentata nel caso in cui la violazione di cui sopra causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)

La norma in commento sanziona il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. 202/2007.

La pena è aumentata nel caso in cui la violazione di cui sopra causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

(xvi) DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE (ARTICOLO 25-DUODECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998)

É punita la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo), revocato o annullato, nel caso in cui i soggetti occupati siano più di tre, ovvero si tratti di minori in età non lavorativa, o infine siano sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 3, 3bis, 3ter e comma 5 del D. Lgs. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena detentiva è aumentata se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(xvii) REATI TRANSNAZIONALI INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006 (“LEGGE DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO”)

Reati transnazionali (art. 3 Legge 146/2006)

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità organizzata transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati all'art. 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati:

1. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
3. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
4. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
5. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
6. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
7. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
8. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

(xviii) DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ARTICOLO 25-TERDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Delitti di razzismo e xenofobia (art. 3 comma 3-bis legge 13 ottobre 1975, n. 654)

E' punita ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

(xix) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Commette il reato anche il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

La pena prevista è aumentata nell'ipotesi in cui il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Il reato si configura nelle ipotesi in cui un soggetto:

- (i) esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- (ii) comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- (iii) abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
- (iv) vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate

e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Il reato si configura inoltre nell'ipotesi in cui, nell'ambito di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al paragrafo precedente, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal comma 1, dell'art. 4, L. 401/1989, un soggetto in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio.

Commette il reato anche il soggetto che partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al precedente comma 1, dell'art. 4, L. 401/1989.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 4, L. 401/1989, si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

Le sanzioni di cui all'art. 4, L. 401/1989, sono applicate anche al soggetto che:

(i) privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero;

(ii) effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

(xx) REATI TRIBUTARI (ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena prevista per la commissione del reato è ridotta se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente

ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La pena prevista per la commissione del reato è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle

imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Un'ulteriore ipotesi di reato è quella in cui un soggetto, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. La pena prevista per la commissione del reato è ridotta se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00.

Il comma 1-bis dell'art. 25 quinquiesdecies (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c, n.1 del D.Lgs. n. 75/2020) prevede inoltre la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei seguenti delitti, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b), dell'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Rappresenta ipotesi di reato anche il caso in cui un soggetto non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini dell'applicazione della norma, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Il reato si configura inoltre nell'ipotesi in cui un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

(xxi) REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. N. 231 DEL 2001)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli zi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del DPR n. 73/1943;
- b) scarica o deposita merci estere nello zio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli zi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del DPR n. 73/1943;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 del DPR n. 73/1943 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui il capitano:

- a) introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al

confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102 del DPR n. 73/1943;

- b) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Allo stesso modo è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui il capitano:

- a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del DPR n. 73/1943, salvi i casi di forza maggiore;
- c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 del DPR n. 73/1943 per l'imbarco di provviste di bordo.

Allo stesso modo è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui il comandante di aeromobile:

- a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 del DPR n. 73/1943. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Allo stesso modo è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 del DPR n. 73/1943, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 del DPR n. 73/1943.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nel caso in cui il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis del DPR n. 73/1943 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. La pena è inoltre aumentata, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis del DPR n. 73/1943. Commettono il reato sia i soggetti che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, sia chi solamente partecipa all'associazione.

La pena prevista è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se l'associazione è armata.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono invece ridotte nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Per gli stessi delitti di cui ai paragrafi precedenti, rappresenta una circostanza aggravante l'ipotesi in cui il soggetto autore della condotta illecita, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Allo stesso modo sono da considerarsi circostanze aggravanti, le casistiche seguenti:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

In relazione ai reati presupposti sopra elencati, si esplicita che:

- Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la responsabilità di Cepav Due permane ove il reato sia commesso all'estero.
- Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere sanzionato, seppure in misura ridotta, anche in relazione al semplice compimento di atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere uno dei delitti presupposto.